

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 2001, n. 326.

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo C).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 1997, n. 97, nonché il n. 18 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;

Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza generale del 29 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1 (L)

O g g e t t o

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Art. 2 (L)

Principio di legalità dell'azione amministrativa

- 1.
- 2.

Art. 3 (L)

Definizioni

- 1.

Art. 4 (L)

Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Art. 5 (L)

Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Art. 6 (L-R)

Regole generali sulla competenza

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (R)
6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (R)

- 7.
- 8.

Art. 7 (L)

Competenze particolari dei Comuni

- 1.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

IDENTIFICAZIONE DELLE FASI CHE PRECEDONO IL DECRETO D'ESPROPRIO

Art. 8 (L)

Le fasi del procedimento espropriativo

- 1.

*Capo II*LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE
AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

Art. 9 (L)

Vincoli derivanti da piani urbanistici

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Art. 10 (L)

*Vincoli derivanti da atti diversi
dai piani urbanistici generali*

- 1.

Art. 11 (L-R)

La partecipazione degli interessati

1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto, se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento; (R)

c) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, l'avviso di avvio del procedimento è comunicato agli interessati alle singole opere previste dal progetto, dandone altresì pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di servizi ai fini delle definitive determinazioni. (R)

- 2.

3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo programma. (R)

Capo III

LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Sezione I

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

Art. 12 (L-R)

*Gli atti che comportano la dichiarazione
di pubblica utilità*

- 1.

c) a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti ferroviarie da parte della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed inte-

grazioni, relativamente alle opere previste dal progetto stesso così come risultanti dalle prescrizioni adottate dalla conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente tecnica di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (R)

Art. 13 (L)

*Contenuto ed effetti dell'atto che comporta
la dichiarazione di pubblica utilità*

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Art. 14 (L-R)

*Istituzione degli elenchi degli atti
che dichiarano la pubblica utilità*

- 1.
- 2.

3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 1:

a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;

b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;

c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (R)

*Sezione II*DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA

Art. 15 (L-R)

Disposizioni sulla redazione del progetto

- 1.

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, così come risulta dai registri catastali, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni

dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (R)

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (R)

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (R)

5.

Art. 16 (L-R)

Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo

1.

2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve descrivere i terreni e gli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (R)

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (R)

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ed è trasmesso lo schema dell'atto di approvazione del progetto unitamente ad una relazione, dalla quale risultino:

a) la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o dell'intervento da realizzare;

b) la spesa presunta;

c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali, nonché quelli delle aree di cui è prevista l'espropriazione;

d) i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del medesimo procedimento, ove essi risultino;

e) l'indicazione del responsabile del procedimento. (R)

5. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (R)

6. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi nell'ufficio per le espropriazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* o nel *Bollettino Ufficiale* della Regione nel cui territorio si trova il bene.

7. L'amministrazione non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (R)

8. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non sia disposta l'approvazione del progetto. (R)

9. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione. (R)

10. L'amministrazione si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (R)

11. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'amministrazione può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (R)

12.

Art. 17 (L-R)

L'approvazione del progetto definitivo

1.

2.

3. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e si segnala che può essere presa visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (R)

Sezione III

DISPOSIZIONI SULL'APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI UN'OPERA NON CONFORME ALLE PREVISIONI URBANISTICHE.

Art. 18

Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione

1.

Art. 19

L'approvazione del progetto

1.

2.

3.

4.

Capo IV

LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO

*Sezione I*DEL MODO DI DETERMINARE L'INDENNITÀ
DI ESPROPRIAZIONE

Art. 20 (L-R)

*La determinazione provvisoria dell'indennità
di espropriazione*

- 1.
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. (R)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (R)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità precedente. (R)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. (R)
6. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (R)
7. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti dei terzi sul bene, al proprietario va corrisposta la somma entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione prevista dal comma 5 e dal deposito, da parte del proprietario presso l'ufficio per le espropriazioni, della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti anche gli interessi, nella misura del tasso legale. (R)
- 8.
- 9.
10. Decorso inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità competente ad emanare il decreto di esproprio dispone il deposito della somma, ridotta del quaranta per cento se l'area è edificabile, presso la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni. (R)

Art. 21 (R)

*Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennità di espropriazione*

1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (R)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi. (R)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il terzo tecnico, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (R)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (R)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti e dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (R)
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
 - a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
 - b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (R)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (R)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (R)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (R)
10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (R)

11. Decorso il termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, per conto del proprietario. (R)

12. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (R)

13. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (R)

14. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41. (R)

Art. 22 (L-R)

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

1. In caso di particolare urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (R)

2.

3. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (R)

4. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)

Sezione II

DEL DECRETO DI ESPROPRIO

Art. 23 (L-R)

Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

1.

2.

3.

4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)

5.

Art. 24 (L-R)

Esecuzione del decreto di esproprio

1.

2.

3.

4.

5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)

6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)

7.

Art. 25 (L)

Effetti dell'espropriazione per i terzi

1.

2.

3.

4.

Capo V

IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 (R)

Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria

1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

2. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. (R)

3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)

4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)

5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R)

6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono

opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)

7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel *Bollettino ufficiale* della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)

8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. (R)

9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità. (R)

11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

Art. 27 (R)

Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima

1. La relazione di stima è depositata dai tecnici presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. (R)

2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

Art. 28 (R)

Pagamento definitivo della indennità

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione,

ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità. (R)

2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)

3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:

a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;

b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)

Art. 29 (L)

Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale

1.

Sezione II

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ A INCAPACI A ENTI E ASSOCIAZIONI

Art. 30 (R)

Regola generale

1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)

Art. 31 (R)

Disposizioni sulla indennità

1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessione. (R)

2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)

3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili. (R)

4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico. (R)

<i>Capo VI</i>	<i>Sezione III</i>
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE	DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI UN'AREA EDIFICABILE O LEGITTIMAMENTE EDIFICATA.
<i>Sezione I</i>	
DISPOSIZIONI GENERALI	Art. 37 (L)
Art. 32 (L)	<i>Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile</i>
<i>Determinazione del valore del bene</i>	
1.	1.
2.	2.
3.	3.
	4.
	5.
Art. 33 (L)	6.
<i>Espropriazione parziale di un bene unitario</i>	7.
1.	8.
2.	9.
3.	
	Art. 38 (L)
	<i>Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata</i>
	1.
Art. 34 (L)	2.
<i>Soggetti aventi titolo all'indennità</i>	
1.	Art. 39 (L-R)
2.	<i>Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.</i>
3.	1.
4.	2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R)
	3.
Art. 35 (L)	4.
<i>Regime fiscale</i>	5.
1.	
2.	<i>Sezione IV</i>
3.	DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ
4.	NEL CASO DI ESPROPRIO DI UN'AREA NON EDIFICABILE
5.	Art. 40 (L)
6.	<i>Disposizioni generali</i>
	1.
<i>Sezione II</i>	2.
OPERE PRIVATE DI PUBBLICA UTILITÀ	3.
Art. 36 (L)	4.
<i>Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica.</i>	5.
1.	

Art. 41 (L-R)

Commissione competente alla determinazione del valore agricolo

- 1.
- 2.
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione del personale necessario. (R)
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R)

Art. 42 (L)

Indennità aggiuntive

- 1.
- 2.

Capo VII

CONSEGUENZE DELLA UTILIZZAZIONE DI UN BENE PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ, IN ASSENZA DEL VALIDO PROVVEDIMENTO ABLATORIO.

Art. 43 (L)

Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblica utilità

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Capo VIII

INDENNITÀ DOVUTA AL TITOLARE DEL BENE NON ESPROPRIATO

Art. 44 (L)

Indennità per l'imposizione di servitù

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Capo IX

LA CESSIONE VOLONTARIA

Art. 45 (L)

Disposizioni generali

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Capo X

LA RETROCESSIONE

Art. 46 (L)

La retrocessione totale

- 1.
- 2.

Art. 47 (L-R)

La retrocessione parziale

- 1.
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
- 3.

Art. 48 (L)

Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale

- 1.
- 2.
- 3.

Capo XI

L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Art. 49 (L-R)

L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

- 1.
- 2.
- 3.
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipen-

denti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)

5.

Art. 50 (L-R)

Indennità per l'occupazione

1.

2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)

3.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 51 (L-R)

L'espropriazione per opere militari

1.

2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)

3.

4.

Art. 52 (L)

L'espropriazione di beni culturali

1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI

Art. 53 (L)

Disposizioni processuali

1.

2.

3.

Art. 54 (L)

Opposizioni alla stima

1.

2.

3.

4.

5.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 (L)

Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

1.

2.

Art. 56 (L)

Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione

1.

Art. 57 (L)

Ambito di applicazione della normativa sulle diverse fasi del procedimento

1.

2.

Art. 58 (L)

Abrogazione di norme

1.

Art. 59 (L)

Entrata in vigore del testo unico

1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 22

01G0371